

COMUNE DI GRATTERI
PROV. PALERMO

REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'
E
DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI
AI SENSI E PER GLI EFFETTI
DEL DECRETO LEGISLATIVO 15/11/1993, N°507

Albo Pretori

X 15 ff

deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge e, qualora non modificate entro il superiore termine, si intendono prorogate di anno in anno in caso di mancata adozione della deliberazione su menzionata.

CAPO SECONDO
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

- ART. 4 -

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

In esecuzione del terzo comma dell'art. 3 del D. Lgs. 15/11/1993, n° 507, la realizzazione del "PIANO GENERALE degli IMPIANTI", nonché le successive modifiche o aggiornamenti, è demandata all'Ufficio Tecnico Comunale, al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi ed eventualmente al Concessionario del servizio di riscossione ed accertamento.

- ART. 5 -

TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI

Le quantità, l'allocazione, le tipologie ed i criteri per la realizzazione degli impianti pubblicitari verranno definite specificatamente in sede di elaborazione del suddetto "PIANO GENERALE degli IMPIANTI", da adottarsi con separato atto deliberativo del Consiglio Comunale.

In via preliminare vengono, comunque, fissati i criteri generali di cui agli articoli seguenti.

- ART. 6 -

RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PUBBLICI

Al fine di soddisfare tutte le esigenze nel detto "PIANO GENERALE degli IMPIANTI" dovranno essere individuate, qualificate e quantificate le superfici degli impianti da destinare:

- a)- alle affissioni di natura istituzionale, d'opinione e per la pubblicità delle associazioni, sociale, mortuaria o comunque prive di rilevanza economica, nella quantità non inferiore a mq. 5,00 lungo Corso Umberto I°, Via Fiume, Via Santa Croce;
- b)- alle affissioni di natura esclusivamente commerciale, in tutto il territorio comunale, nella quantità di non meno mq. 15,00 con le limitazioni di cui ai successivi articoli;
- c)- alle affissioni dirette da parte di soggetti privati, diversi dall'eventuale concessionario del pubblico servizio, mediante apposita convenzione annuale o

CAPO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 -

OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento disciplina nel territorio comunale le modalità di esecuzione e l'applicazione della imposta relativa alle forme di pubblicità contemplate dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507.

Disciplina altresì nello stesso ambito territoriale il servizio delle pubbliche affissioni e la conseguente riscossione dei diritti dovuti.

La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni, effettuate nell'ambito territoriale del Comune, sono soggette, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, rispettivamente ad una imposta ovvero ad un diritto a favore del Comune.

- ART. 2 -

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

Agli effetti del presente, a norma dell'art. 2 del citato D. L.vo 15/11/1993, n° 507, questo Comune, avendo alla data del 31/12/93 una popolazione residente di complessivi 1.262 abitanti, cioè Comuni fino a 10.000 mila abitanti, rientra nella 5^a classe impositiva ed applica le tariffe previste nei successivi articoli del presente Regolamento.

- ART. 3 -

REGOLAMENTO E TARIFFE

L'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti relativi al servizio delle pubbliche affissioni è regolata dal presente Regolamento, che disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e nel contempo stabilisce limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione alle esigenze di pubblico interesse.

Il Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, nonché le successive modifiche ed integrazioni, sono deliberati dal Consiglio Comunale ed entra in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge.

Le misure tariffarie sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio successivo a quello in cui la

poliennale, nella misura non superiore a mq. 200,00, con impianti aventi anche valenza di pubblico interesse, quali:

- pensiline per attesa autobus;
- tabelloni luminosi bifacciali con inseriti piante toponimastiche della città;
- tabelloni non luminose;
- totem polifacciali con inseriti orologi e termometri temperatura analogici;
- totem polifacciali o tabelloni bifacciali con inseriti cestoni portarifiuti per raccolta differenziata (medicinali e pile elettriche) e gettacarta;
- impianti cilindrici con inseriti cestoni gettacarta;
- pannelli bifacciali in margine delle strade in corrispondenza dei marciapiedi finalizzati anche a protezione dei pedoni;
- idem c.s. finalizzati anche a spartitraffico;

Entro il 30 ottobre di ogni anno, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico ed il Comandante dei Vigili Urbani proporranno, se del caso, le modifiche e le integrazioni al Piano Generale, da realizzare nel corso dell'anno successivo.

- ART. 7 -

CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

I mezzi pubblicitari ordinari si classificano a seconda che riguardino l'esercizio cui appartengono o la pubblicità in genere, e precisamente:

- a)- mezzi pubblicitari ordinari di esercizio: intesi tali le scritte, le tabelle e simili, a carattere permanente, esposte esclusivamente nella sede di un esercizio, di una industria, commercio, arte e professione che contengono il nome e cognome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati;
- b)- mezzi pubblicitari ordinari non di esercizio: intesi tali le scritte o i simboli o altri impianti, a carattere permanente, esposti in luogo diverso da quello ove ha sede l'esercizio di qualsiasi natura esso sia che contengano l'indicazione del nome del fabbricante delle merci vendute o del fornitore dei servizi prestati.

Le insegne, le targhe, le tabelle, i pannelli e simili

- si classificano secondo la loro tipologia e precisamente:
- a)- a bandiera, orizzontale o verticale, sporgenti dal muso;
 - b)- frontali (orizzontali o verticali) contro muro;
 - c)- a giorno (su tetti, pensiline, pannelli, paline);

- ART. 8 -

CRITERI GENERALI DI SPECIFICAZIONE

I criteri di specificazione degli impianti sono:

1°)- COLORE

Il colore rosso non dovrà mai essere installato nelle vicinanze degli impianti semaforici in posizione tale da ingenerare disturbo in chi guida.

2°)- UBICAZIONE E CARATTERE DELL'INSEGNA

L'insegna dovrà essere installata nell'ambito dell'esercizio a cui si riferisce. In via del tutto eccezionale, ad insindacabile giudizio degli organi comunali, potranno essere prese in esame proposte di altro genere, purchè debitamente motivate.

Non è ammessa la collocazione di insegne in punti tali da ingenerare confusione con la segnaletica stradale esistente o comunque da intralciare la circolazione.

Quando sia necessaria l'apposizione di nuova segnaletica stradale, le insegne preesistenti che possono arrecare nocumeto o confusione, dovranno, su ordine del Comune, venire rimosse a carico dell'utente o del titolare dell'autorizzazione.

3°)- DIMENSIONI E POSIZIONE DELLE INSEGNE E SIMILI

Le dimensioni delle insegne a bandiera dovranno essere proporzionate all'altezza del fabbricato ed alla larghezza della sede stradale.

Per la collocazione di detta pubblicità dovranno essere osservate le disposizioni di cui a seguito:

- a)- tutti gli impianti posti su pubbliche aree, vie e piazze dovranno avere un'altezza non inferiore di mt. 2,50 dal piano di calpestio;
- b)- tutti gli impianti, installati nelle pubbliche aree, vie e piazze dotati di marciapiedi, dovranno essere contenuti a non meno di 30 cm. entro il bordo del marciapiede medesimo e l'altezza non dovrà essere inferiore a mt. 2,50 dal piano di calpestio;

- ART. 9 -

CARATTERISTICHE DEI CARTELLI PUBBLICITARI E-SIMILI

I cartelli, i posters, gli standardi ed impianti similari, con esclusione di quelli a parete, devono essere bifacciali ed in tutti i casi avere un aspetto decoroso.

Di norma debbono essere impiegati materiali duraturi, in particolare sono vietati il legno non trattato ed il cartone.

Le strutture portanti il mezzo pubblicitario, pur adeguati dimensionalmente alla loro funzione di sostegno, non debbono interferire o pesare visivamente sul complesso espositivo.

In materia di esposizione di cartelli e simili il Comune, rilevata la molteplicità dei casi applicativi, si riserva la facoltà di disciplinare la collocazione in considerazione dell'opportunità degli inserimenti, tenuto conto delle norme di tutela previste dal piano regolatore generale e dagli altri strumenti urbanistici.

- ART. 10 -

NORME DI SICUREZZA PER LA VIABILITA'

Fermo restando i diritti e le competenze dell'ANAS o della Provincia sulle strade di loro competenza, lungo i bordi delle stesse, per quanto di competenza del Comune, è vietata qualsiasi forma di pubblicità stradale generica lungo i tracciati stradali.

Per le strade di immissione al centro urbano non è ammessa alcuna forma di pubblicità stradale, può trovare collocazione solo la segnaletica attinente la viabilità ed in via eccezionale quella di indicazione relativa ai servizi e ad attrezzature specifiche di interesse pubblico e turistico.

Sono vietate le insegne, i cartelli, gli altri mezzi pubblicitari luminosi e visibili dai veicoli transitanti sulle strade che per forma, direzione, colorazione ed ubicazione possono ingenerare confusione ed arrecare nocimento con i segnali stradali e con le segnalazioni luminose di circolazione, oppure rendere difficile la comprensione, nonchè le sorgenti luminose che producono abbagliamento.

Salvo quanto previsto dalle leggi di P.S., fuori dai centri abitati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse non devono essere collocati a distanza minore di mt. 1,00 dal ciglio stradale.

Inoltre, non devono essere collocati a distanza minore di mt. 200,00 prima dei segnali stradali e di mt. 100,00 dopo i segnali stessi.

Di regola, la distanza fra cartello e cartello non dovrà essere inferiore a mt. 100,00 per ogni lato di strada possibilmente sfalsandoli rispetto alla direttrice di marcia fatti salvi comunque eventuali vincoli a tutela delle bellezze naturali e paesagistiche o di complessi e manufatti di interesse storico, ambientale ed artistico.

- ART. 11 -

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale dovrà essere considerato soggetto per analogia alla particolare disciplina che lo regola in forza della normativa prevista dal P.R.G. e dagli altri strumenti urbanistici.

Ove richiesto dal Sindaco, la Commissione Urbanistica Edilizia Comunale, valuterà le proposte di nuovi insediamenti pubblicitari con particolare attenzione agli aspetti di tutela e preservazione dei valori artistici, architettonici ed ambientali, nonché in conformità delle disposizioni contenute nei successivi articoli.

Ai fini della collocazione della pubblicità ordinaria il territorio comunale viene suddiviso in funzione della rilevanza della sua destinazione presente e futura, e precisamente:

- a)- edifici monumentali e di particolare pregio del centro storico;
- b)- centro urbano;
- c)- zone periferiche e restante territorio extraurbano;

- ART. 12 -

CENTRO STORICO

Sugli edifici monumentali e di particolare pregio del centro storico è ammessa esclusivamente la collocazione delle insegne di esercizio, previo parere della Soprintendenza ai Monumenti, ove previsto e con le seguenti limitazioni:

- a) - le insegne debbono essere collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi situati a piano terra, cioè entro i limiti degli stipiti - dell'architrave e archivolto che delimitano i vani degli esercizi stessi, non devono sporgere dalla superficie del muro e nè essere del tipo a pannello o a plafone con superficie luminosa;
- b) - eccezionalmente potranno essere autorizzate - le insegne frontali di esercizio qualora siano costituite da lettere scolorate di forma e materiali durevoli (metalli, marmi, etc.) che non alterino l'assetto architettonico dell'edificio e ben si inseriscono nell'ambiente circostante;

La loro collocazione dovrà, se possibile, interessare superfici murarie completamente lisce, prive quindi di motivi ornamentali e/o di elementi architettonici caratterizzanti l'edificio stesso;

- c) - con lo stesso carattere di eccezionalità eventuali proposte di insegne da sistemarsi oltre le linee di gronda degli edifici e contro (o aderenti) il muretto od il parapetto d'attico degli stessi potranno essere di volta in volta valutate in relazione alle particolari caratteristiche architettoniche ed ambientali degli edifici stessi;

- d) - parimenti, potrà essere valutata l'opportunità di consentire l'inserimento di insegne luminose in solo tubo al neon all'interno dei vani-finestra, ovvero in corrispondenza dei portici, negli spazi voltati o all'interno della arcate ad un'altezza da terra mai inferiore al limite superiore dei piedritti delimitanti le arcate medesime;

- e) - non debbono essere accultate le grate in ferro battuto, se esistenti;

- f) - le targhe professionali o di esercizio devono essere collocate sui muri ai lati dell'ingresso purchè non alterino o compromettano le strutture architettoniche dell'edificio, oppure i battenti.

Nel caso in cui le targhe professionali siano più di una, esse devono essere allineate e debbono avere dimensioni, colori e caratteri rigorosamente uniformi.

- ART. 13 -

CENTRO URBANO

Nelle zone soggette a vincolo e a controllo ambientale

sono ammesse, previo parere della Soprintendenza:

A) - INSEGNE

In dette zone le insegne di esercizio, sia frontali che a bandiera, sono ammesse con le seguenti clausole:

- a)- le insegne frontali debbono di norma essere orizzontali;
- b)- le insegne frontali collocate sopra il vano o i vani di ingresso dell'esercizio debbono avere dimensioni tali da non superare i limiti della luce del vano sottostante e lo spazio compreso tra le verticali sugli stipiti esterni dei vani pertinenti l'esercizio;
- c)- è vietato collocare insegne su cancellate;
- d)- eventuali proposte di insegne da sistemare su balconi, terrazze o tetti potranno essere di volta in volta valutate in relazione alle particolari caratteristiche architettoniche degli edifici stessi e dell'ambiente circostante, nonché alla idoneità di inserimento dei manufatti;
- e)- le insegne non luminose, a meno che non siano del tipo in lamiera dipinta, debbono essere a lettere staccate e sagomate, mentre le insegne luminose debbono essere a filo neon o scatolari a luce schermata, ma con lettere staccate e sagomate;
- f)- le insegne a superficie interamente luminosa o a cassetto plafonato sono ammesse solo se collocate all'interno della luce dei vani degli esercizi, purché non sporgano dalla superficie del muro;
- g)- per la collocazione delle targhe professionali o di esercizio valgono le stesse limitazioni di cui al precedente articolo;
- h)- le insegne frontali debbono rispettare la parete e devono armonizzare nelle dimensioni, nei colori e nei caratteri delle scritte con le caratteristiche dell'edificio. Per tutte le insegne luminose occorre che le apparecchiature elettriche componenti il loro impianto siano occultate alla vista.

Nelle zone soggette a vincolo e controllo ambientale, di regola non sono ammesse le insegne pubblicitarie non di esercizio.

B)- MOSTRE E QUADRI LUMINOSI

La struttura architettonica dei piani terrani (zoccoli, cornici e simili) non deve essere alterata né chiudendo arcate o vani di ingresso, né coprendo o chiudendo finestre o

- Per i mezzi pubblicitari di rilevanti dimensioni e di particolare ubicazione, il progetto dovrà essere corredato delle opportune garanzie di ordine tecnico
- b)- documentazione fotografica completa che illustri dettagliatamente il punto di collocazione e l'ambiente circostante, integrata con la sovrainpressione, ove occorra, del disegno prospettico del mezzo e della sua collocazione rispetto ai luoghi;
 - c)- planimetria a scala 1/2.000, riproducente lo stato dei luoghi nel raggio di almeno mt. 200,00, con l'ubicazione del mezzo pubblicitario.
 - d)- planimetria a scala 1/200 - 1/500 con le esatte misure del mezzo pubblicitario;
 - e)- descrizione tecnica dettagliata del tipo di mezzo pubblicitario con le indicazioni dei materiali impiegati, il colore delle varie parti e, per le insegne luminose, del colore e della qualità della luce.

Qualora la domanda venga inoltrata da un'agenzia pubblicitaria, dovrà essere allegata copia delle autorizzazioni ed in particolare la licenza di P.S. L'istanza deve essere inoltrata, con le modalità di cui in precedenza, anche in tutti i casi di semplice variazione dei mezzi e dei supporti pubblicitari.

- ART. 16 -

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

Le istanze saranno sottoposte agli accertamenti ed all'esame degli Uffici Comunali interessati (Ufficio Tecnico, Ufficio di P.U., etc.), al parere della Soprintendenza ai Monumenti, al parere del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e, ove gli uffici interessati lo ritengano opportuno, all'approvazione della Giunta Comunale.

- ART. 17 -

AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE

L'installazione degli impianti, dei supporti e mezzi pubblicitari è soggetta ad autorizzazione edilizia, e, nel caso in cui si concretizzi con una occupazione di suolo comunale o privato gravato di servitù di pubblico passaggio, a specifico atto concessorio secondo la normativa di cui al CAPO II° del citato D. L.vo 507/93.

Per le forme di pubblicità diverse da quelle che comportano la posa in opera di impianti fissi, quali

ni e d
esser
ecnico
llustr
mbient
ov
lla su
ato de
cazion
misur
mezz
egati
inose
genzia
delle
P.S.
li cui
azione
ed
nico,
della
le
ffici
della
nezzi
nel
suolo
gio,
i al
che
uali

zioni, pubblicità sonora, l'autorizzazione verrà di volta in volta rilasciata dal Comando di Polizia Urbana.

L'esposizione di pubblicità può essere consentita senza formale autorizzazione nei seguenti casi:

- a)- esposizione di targhe professionali di tipo e formato standar esposte a lato dei portoni di ingresso;
- b)- pubblicità effettuata all'interno dei luoghi pubblici o aperti al pubblico, esclusi gli stadi ed impianti sportivi, qualora non sia direttamente visibile e percettibile da piazze, strade ed altre aree di uso pubblico;
- c)- pubblicità relativa a vendite e locazioni su stabili di nuova e vecchia costruzione, purchè contenuta nelle aperture murarie;
- d)- pubblicità effettuata mediante esposizione di locandine o con scritte e targhe apposte sui veicoli in genere.

In ogni caso, le autorizzazioni di cui al presente, si intendono rilasciate fatti salvi i diritti dei terzi, nonchè ogni altra autorizzazione di competenza di altri organi od enti che dovrà essere preventivamente richiesta dagli interessati.

In tutti i casi in cui la collocazione del manufatto comporti la manomissione del suolo comunale, dei marciapiedi, delle strade e delle aree pubbliche dovranno essere osservate le norme che regolano tale materia.

Gli interessati dovranno in ogni caso osservare tutte le vigenti disposizioni legislative in materia di edilizia, estetica cittadina, polizia urbana e pubblica sicurezza.

- ART. 18 -

CARATTERE DELLA AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione viene concessa a titolo personale e non trasferibile, compatibilmente con le norme di cui al presente Regolamento.

Può essere consentita la voltura, ad insindacabile giudizio del Sindaco, previa domanda di cambiamento di intestazione.

Le domande di voltura dovranno essere corredate della precedente autorizzazione o di documentazione sostitutiva.

In tutti i casi l'autorizzazione si intende accordata:

- fatti salvi e senza pregiudizi dei diritti dei terzi;
- con facoltà del Comune di imporre nuove condizioni e prescrizioni, anche durante il corso dell'autorizzazione stessa, nonché allo spostamento, la rimozione di impianti di strutture e ciò senza alcun obbligo di indennizzo.

In ogni caso l'autorizzazione è subordinata all'osservanza delle limitazioni e divieti per esigenze di pubblico interesse di natura estetica, panoramica ambientale, contemplati nei successivi articoli.

- ART. 19 -

TERMINE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione sarà rilasciata entro i termini previsti dalla normativa del settore e decorre dalla presentazione dell'istanza, completa in tutti i suoi elementi elaborati, o dall'acquisizione dell'eventuale parere della Soprintendenza ai Monumenti.

Qualora le domande inoltrate non risultino corredate con i documenti previsti ed il richiedente non provveda alla loro regolarizzazione nel termine di trenta giorni, le stesse domande saranno sottoposte all'esame di merito e verranno archiviate.

Dell'avvenuta archiviazione della domanda sarà data comunicazione agli interessati e, se richiesti, duplice copia degli eventuali documenti alligati all'istanza potranno essere restituiti.

- ART. 20 -

RESPONSABILITA'

La posa in opera dei mezzi pubblicitari, la loro manutenzione e l'armatura degli stessi, il ripristino delle pareti e la ripresa della tinteggiatura sulle pareti, sia all'occasione dell'installazione di nuovo impianto o modifica di quello esistente, sia per rimozione definitiva di impianto esistente e la rimessa in pristino delle murature, degli intonaci e della tinteggiatura nei modi idonei a cancellare ogni traccia dell'impianto soppresso, nonché gli eventuali spostamenti dei mezzi pubblicitari, sono ad esclusivo carico del titolare degli stessi a cura del quale dovranno essere eseguiti.

Parimenti, dovranno essere rimossi anche i supporti del mezzo pubblicitario disdetto, oltre allo stesso, a cura e a spese dell'utente interessato.

In difetto, il Comune disporrà la rimozione con la procedura di cui all'articolo del presente regolamento che

zi;
zioni
izzazio
mpiant
zo.
ca a
enze
ica

disciplina le sanzioni amministrative, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

I mezzi pubblicitari installati che non risultassero conformi alle indicazioni stabilite nell'autorizzazione per forma, tipologia, dimensioni, sistemazione ed ubicazione sono da considerare abusivi.

Parimenti, ogni variazione non autorizzata apportata ai mezzi pubblicitari in opera è considerata abusiva.

ZZAZIO
termi
dal
i su
e del

Il contribuente autorizzato all'esposizione di materiale pubblicitario è espressamente obbligato, senza eccezioni o limitazioni di sorta, solleva il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità civile, penale ed amministrativa e di qualsiasi altra natura.

I richiedenti si intendono altresì responsabili di tutte le conseguenze di eventuali danni che potessero derivare agli impianti pubblicitari a seguito di rotture, guasti o mancato funzionamento delle apparecchiature relative ai pubblici servizi cittadini.

- ART. 21 -

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Tutte le autorizzazioni di esposizione pubblicitaria si intendono rilasciate a condizione che il richiedente si impegni alla manutenzione dei relativi impianti.

Conseguentemente, il Comune, a suo insindacabile giudizio, ha facoltà di richiedere tutti quei lavori di pulizia, riverniciatura e sostituzione, in genere di manutenzione, che saranno ritenuti utili e necessarie per mantenere i mezzi pubblicitari secondo le necessità suggerite dal decoro cittadino.

Parimenti, il Comune potrà prescrivere in qualsiasi momento l'esecuzione delle modifiche e degli spostamenti che saranno ritenuti necessarie.

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra nel termine assegnato, le relative autorizzazioni verranno revocate con l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste nel presente regolamento e senza che gli utenti abbiano diritto a compensi o indennità di sorta.

- ART. 22 -

ANTICIPATA RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI PER ORDINE DEL COMUNE

In caso di rimozione dei mezzi pubblicitari ordinata dal Comune prima della scadenza dell'autorizzazione, il titolare

avrà diritto al solo rimborso della quota di importo corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso o altro rimborso, compenso o indennità.

In tal caso, l'interessato dovrà provvedere a rimuovere l'impianto entro e non oltre quindici giorni dalla data anticipata scadenza dell'autorizzazione stessa.

La rimozione dovrà comprendere gli eventuali sostegni, telai, appoggi o pali.

Qualora l'intimato non ottemperi all'ordine di rimozione, l'impianto verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno applicate le disposizioni del presente regolamento che disciplinano le sanzioni amministrative.

- ART. 23 -

NORME TRANSITORIE

I mezzi pubblicitari installati sulla base delle autorizzazioni in essere all'entrata in vigore del presente regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso dovranno essere adeguati sulla base di detta normativa entro tre anni dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell'autorizzazione.

I mezzi pubblicitari che non possono trovare collocazione negli spazi a suo tempo assegnati dovranno essere rimossi e potranno ricollocarsi in altro spazio solo dopo il rilascio di una nuova autorizzazione per la diversa posizione, fermo restando la durata e gli importi corrispondenti per l'autorizzazione originaria.

In prima applicazione del presente regolamento, allo scopo di consentire agli utenti-contribuenti inadempienti di regolarizzare la propria posizione agli effetti dell'autorizzazione e/o concessione di suolo pubblico, viene disposto che i medesimi i quali, entro un anno dall'entrata in vigore del presente, presentano apposita istanza di regolarizzazione, corredata di tutti gli elaborati elencati al precedente art. 15, compatibilmente con le limitazioni e le clausole di cui al presente regolamento, non incorrono nelle sanzioni per omessa richiesta di autorizzazione e concessione di suolo pubblico.

- ART. 24 -

LIMITAZIONI

E' fatto obbligo ai soggetti passivi di osservare i divieti e le limitazioni contemplati dal Codice della Strada e del Regolamento di attuazione, nonché alle limitazioni

impes
uso o
imuo
data
osteg
ne
ad og
presen
ve.
se
presen
stes
ent
ese d
re p
ovran
io so
diver
impor
o, al
enti
effet
vie
entra
za
enca
zioni
corro
ne e
are
Stra
oni

oni a seguito:

A) PUBBLICITA' FRONTALE ED A BANDIERA

Sulle strade, vie e piazze prive di marciapiede o con marciapiede di larghezza inferiore a mt. 1,50 è vietata la installazione di mezzi pubblicitari su pali.

Sulle strade, vie e piazze dotate di marciapiede è consentita l'installazione di mezzi pubblicitari, frontali e a bandiera, a condizione che il mezzo venga mantenuto a non meno 30 cm. entro il bordo del marciapiede stesso.

La pubblicità a bandiera non dovrà sporgere dal muro per più di un metro ed il lato inferiore non potrà avere un'altezza inferiore a mt. 2,50 dal piano di calpestio del marciapiede.

B) PUBBLICITA' SU PALI

Sui marciapiedi di larghezza inferiore a mt. 1,00 è vietata la installazione di qualsiasi mezzo pubblicitario su pali.

E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari sui marciapiedi ove esistono aiuole.

E' vietata altresì l'installazione dei mezzi pubblicitari innanzi alle alberature stradali.

E' vietata l'installazione di mezzi pubblicitari in corrispondenza o in prossimità dei crocevia, dei passaggi a livello, delle fermate bus, degli attraversamenti pedonali e dei passi carrabili.

Se la larghezza dei marciapiedi è superiore a mt. 1,50 è consentita l'installazione di impianti pubblicitari su uno o due ritti o pali sostegno purchè tali impianti, paralleli all'asse stradale, siano perfettamente allineati con altri ostacoli di altra natura eventualmente esistenti sui marciapiedi (pali luce, pali di segnaletica stradale, alberi etc.), non impegnino il marciapiede per più di 25 centimetri e purchè abbia a tenersi una luce netta di mt. 2,50 dal piano di calpestio.

C) PUBBLICITA' DEI DISTRIBUTORI CARBURANTI

I mezzi pubblicitari dei distributori di carburante installati sulle strade, vie e piazze debbono essere ubicati nell'ambito dell'area concessa ed attivata a distributore, in perfetto allineamento con le colonnine erogatrici; in lato inferiore della superficie esposta, anche se sporgente sulle carreggiate, dovrà avere un'altezza non inferiore a mt. 4,10 dal piano stradale e, fra altezza del ritto e della

superficie esposta, non dovrà superare i mt. 5,50.

Qualora il distributore sia installato su suolo privato il ritto del mezzo pubblicitario dovrà ricadere nell'area privata.

D)- PUBBLICITA' SU PALI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DELLE RETE DEL TRASPORTO PUBBLICO

Non è consentita alcuna installazione di mezzi pubblicitari su pali della pubblica illuminazione e delle rete autotranviaria, anche se temporanea.

E)- PUBBLICITA' SU STRADE ED AREE PRIVATE

Qualora le strade, le aree ed i marciapiedi siano proprietà privata o siano soggetti a servitù di pubblico passaggio, si applicano, ai fini dell'installazione dei mezzi pubblicitari, le identiche limitazioni contemplate per le strade e le aree pubbliche.

F)- PUBBLICITA' SONORA

E' vietata qualsiasi forma di pubblicità sonora in prossimità di scuole, collettività (caserme, conventi, carceri etc), di presidi ospedalieri, di case di cura, chiese, del cimitero ed altri edifici pubblici.

Nelle altre zone è consentita dalle ore 10,00 alle ore 12,30 e dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

G)- PUBBLICITA' NEL CENTRO STORICO

E' vietata qualsiasi forma di pubblicità con collocazione di mezzi e manufatti a ridosso e/o nelle immediate vicinanze delle chiese, dei monumenti, dei resti archeologici e degli immobili di pubblico interesse.

H)- LIMITAZIONI IN GENERE

E' vietata in tutto il territorio comunale la pubblicità effettuata mediante lancio di volantini od oggetti da veicoli o veicoli.

La pubblicità effettuata mediante striscioni posti trasversalmente alle vie o piazze è consentita quando arreca danno al decoro o alla sicurezza stradale.

- ART. 25 -

IMPIANTI ABUSIVI

Gli impianti che verranno installati senza autorizzazione o in violazione delle limitazioni e dei divieti previsti dal presente regolamento sono abusivi e soggiaceranno alle sanzioni di legge, ivi compresi il sequestro e la rimozione forzata a spese del responsabile.

CONTROLLI

Al Comando di Polizia Urbana ed all'Ufficio Tecnico Comunale sono demandati tutti i compiti inerenti al controllo del presente capo.

In particolare i suddetti hanno l'obbligo di prevenire e sopprimere ogni abuso nelle forme e nelle modalità contemplate dal presente e da altre norme nazionali, regionali e comunali.

CAPO TERZO
DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- ART. 27 -

OGGETTO

La pubblicità si esplica in tutto il territorio del Comune.

Sono soggette all'imposta sulla pubblicità le insegne, le iscrizioni e tutte le forme pubblicitarie visive e acustiche, diverse da quelle assoggettate ai diritti sulle pubbliche affissioni e cioè diverse da quelle costituite da manifesti, avvisi e fotografie di qualunque materiale esposti a cura del Comune negli appositi spazi riservati da medesimo nell'ambito del territorio comunale.

- ART. 28 -

SOGGETTO PASSIVO

Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone di qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

E' solidamente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

- ART. 29 -

MODALITA' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

Le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.

Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.

Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva

risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.

I festoni di bandierine e simili nonchè i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.

Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.

Qualora la pubblicità di cui ai successivi art. 36 e 37 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del cento per cento.

- ART. 30 -

DICHIARAZIONE

Il soggetto passivo di cui al precedente art. 28 è tenuto, prima di iniziare l'esposizione della pubblicità, a presentare al Comune dichiarazione, anche cumulativa, su apposito modello fornito dal Comune e messo a disposizione degli interessati, nella quale debbono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra somma dovuta a seguito della nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purchè non si verificano modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Qualora venga omissa la presentazione della denuncia, la pubblicità di cui agli articoli 36, 37 e 38, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

- ART. 31 -

PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dall'art. 36, commi 1 e 3, dall'art. 37 e dell'art. 38, commi 1 e 3 per anno solare di riferimento cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.

Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

Il Comune, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non avente carattere commerciale.

Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a tre milioni.

- ART. 32 -

RISCOSSIONE COATTIVA

La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1988, n° 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752 comma quarto, del Codice Civile.

- ART. 33 -

RIMBORSI E INTERESSI

Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Sulle somme dovute a qualsiasi titolo spettano gli interessi.

- PAG. 21 -

Interessi del sette per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

- ART. 34 -

TASSA PER LA OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonchè il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

- ART. 35 -

RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

Il Comune, entro due anni dalla data in cui la denuncia è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'Ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.

Nell'avviso debbono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonchè il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

- ART. 36 -

PUBBLICITA' ORDINARIA

Per la pubblicità effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non previsto nei successivi articoli, la tariffa dell'imposta per ogni metro quadrato di superficie e per anno solare è fissata in £ 16.000.

Per le pubblicità, di cui in precedenza, che abbiano durata non superiore a tre mesi si applica per ogni mese o frazione una tariffa di £ 1.600 pari ad un decimo di quella ivi prevista.

Per la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite alla esposizione di tali mezzi si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli

impianti nella misura e con le modalità previste da precedente primo comma.

Per la pubblicità di cui ai precedenti commi che abbia superficie compresa tra metri quadrati 5,50 ed 8,50 la tariffa dell'imposta è maggiorata del 50%; per quella di superficie superiore a metri quadrati 8,50 la maggiorazione è del 100%.

- ART. 37 -

PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VEICOLI

Per la pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere,

è dovuta l'imposta sulla pubblicità a base alla superficie complessiva dei mezzi pubblicitari installati su ciascun veicolo nella misura e con le modalità previste dal primo comma del precedente art. 36; per la pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli suddetti sono dovute le maggiorazioni di cui al quarto comma del precedente art. 36.

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio; per i veicoli adibiti a servizi di linea interurbana l'imposta è dovuta nella misura della metà a ciascuno dei comuni in cui ha inizio e fine la corsa; per i veicoli adibiti ad uso privato l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Per la pubblicità effettuata per conto proprio sui veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti a trasporti per suo conto, l'imposta è dovuta per anno solare al comune o a quella successiva di immatricolazione, hanno in dotazione detti veicoli, secondo la seguente tariffa:

- | | |
|--|------------|
| a)- per autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg.: | £. 144.000 |
| b)- per autoveicoli con portata inferiore a 3.000 kg.: | £ 96.000 |
| c)- per motoveicoli e veicoli non compresi nelle due precedenti categorie: | £ 48.000 |

Per i veicoli circolanti con rimorchio la tariffa di cui innanzi è raddoppiata.

Per i veicoli di cui al precedente terzo comma non è
avuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione
sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purchè sia apposta non
meno di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie
superiore a mezzo metro quadrato.

E' fatto obbligo di conservare l'attestazione
dell'avvenuto pagamento dell'imposta e di esibirla a
richiesta degli agenti autorizzati.

- ART. 38 -

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI

Per la pubblicità effettuata per conto altrui con
insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate
dallo impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante
controllo elettronico, elettromeccanico o comunque
programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio
nella sua visione in forma intermittente, lampeggiante o
similare, l'imposta indipendentemente dal numero di messaggi,
per metro quadrato di superficie e per anno solare è fissata
in £. 64.000.

Per la pubblicità di cui al presente primo comma di
durata non superiore a tre mesi si applica, per ogni mese o
frazione, una tariffa di £ .6.400 pari ad un decimo di quella
ivi prevista.

Per la pubblicità prevista dal primo e secondo comma
effettuata per conto proprio dall'impresa si applica
l'imposta in misura pari alla metà delle rispettive tariffe.

- ART. 39 -

PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI

Per la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti
al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o
cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti,
indipendentemente dal numero dei messaggi e dalla superficie
adibita alla proiezione, la tariffa per l'imposta sulla
pubblicità è fissata in £ .4.000 per ogni giorno.

Qualora la pubblicità di cui al precedente comma abbia
durata superiore a trenta giorni, dopo tale periodo si
applica una tariffa giornaliera di £ 2.000 pari alla metà di
quella ivi prevista.

- ART. 40 -

PUBBLICITA' CON STRISCIONI E SIMILI

Per la pubblicità effettuata con striscioni o altri
messi similari, che attraversano strade o piazze la tariffa

dell'imposta, per ciascun metro quadrato e per ogni periodo di esposizione di quindici giorni o frazione, è pari a lire 16.000.

- ART. 41 -

PUBBLICITA' CON AEROMOBILI E PALLONI FRENATI

Per la pubblicità effettuata da aeromobili, mezzi aerei, scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti, manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofe al territorio comunale per un giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicitari, è dovuta una imposta pari a £. 96.000; come contemplato dal secondo comma dell'art. 15 del D. Leg.vo 507/93.

Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili si applica l'imposta in base alla tariffa pari a £.48.000, cioè pari alla metà di quella prevista dal precedente comma.

- ART. 42 -

PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI MANIFESTINI E SIMILI

Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione di manifestini anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuta l'imposta di £. 5.000 per ciascuna persona impiegata nella distribuzione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito.

- ART. 43 -

PUBBLICITA' CON APPARECCHI AMPLIFICATORI

Per la pubblicità effettuata con apparecchi amplificatori e simili, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione l'imposta è fissata in £.12.000.

- ART. 44 -

RIDUZIONI DELL'IMPOSTA

La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a)- per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
- b)- per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, religiose e filantropiche, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
- c)- per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

- PAG. 25 -

ESENZIONI DELL'IMPOSTA

Non sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblici, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;---
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative al servizio medesimo;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui al precedente art. 37;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed

ESENZIONI DELL'IMPOSTA

Sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblici, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purchè siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore a un quarto di metro quadrato;
- c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
- d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative al servizio medesimo;
- f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui al precedente art. 37;
- g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
- h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed

ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
i)- le insegne, le targhe e simili la cui esposizione
obbligatoria per disposizione di legge o di regolam
sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora
espressamente stabilite, non superino il mezzo m
quadrato di superficie.

CAPO QUARTO
DISCIPLINA DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- ART. 46 -

OGGETTO

Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale.

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti e spazi a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

- ART. 47 -

DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI

In ottemperanza al terzo comma dell'art. 18 del D. Leg.vo 507/93, tenuto conto che il Comune di Termini Imerese è da classificarsi alla 4° classe, la superficie complessiva degli impianti da destinare alle pubbliche affissioni viene fissato in non meno di 15 metri quadrati.

Il Sindaco, al fine di poter garantire il diritto alla libera manifestazione del pensiero ai propri cittadini, con apposita Ordinanza determina appositi spazi, situati lungo le più importanti Vie e Piazze, da destinare all'affissione c.d. d'opinione nonché la pubblicità relativa alle attività delle associazioni non aventi carattere di lucro.

Infine il Comune si riserva il diritto di utilizzare a suo uso esclusivo gli steccati dei cantieri edili come mezzo di pubblicità in genere.

- ART. 48 -

SOGGETTO PASSIVO

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto a favore del Comune in solido, da chi richiede il servizio e da colui nello interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta di pubblicità, .

- ART. 49 -

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

CAPO QUARTO
DISCIPLINA DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- ART. 46 -

OGGETTO

Le pubbliche affissioni costituiscono servizio di esclusiva competenza comunale.

Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissione, a cura del Comune, in appositi impianti e spazi a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

- ART. 47 -

DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI

In ottemperanza al terzo comma dell'art. 18 del D. Leg.vo 507/93, tenuto conto che il Comune di Termini Imerese è da classificarsi alla 4° classe, la superficie complessiva degli impianti da destinare alle pubbliche affissioni viene fissato in non meno di 15 metri quadrati.

Il Sindaco, al fine di poter garantire il diritto alla libera manifestazione del pensiero ai propri cittadini, con apposita Ordinanza determina appositi spazi, situati lungo le più importanti Vie e Piazze, da destinare all'affissione c.d. d'opinione nonché la pubblicità relativa alle attività delle associazioni non aventi carattere di lucro.

Infine il Comune si riserva il diritto di utilizzare a suo uso esclusivo gli steccati dei cantieri edili come mezzo di pubblicità in genere.

- ART. 48 -

SOGGETTO PASSIVO

Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto a favore del Comune in solido, da chi richiede il servizio e da colui nello interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta di pubblicità, .

- ART. 49 -

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70 x 100 e per i periodi di seguito indicati è la seguente:

- a)- per i primi dieci giorni £ 2.00
 b)- per ogni periodo successivo di cinque giorni o frazione £ 60

Per ogni commissione inferiore a cinquanta fogli diritto di cui in precedenza è maggiorato del 50%.

Per i manifesti costituiti da otto fino a dodici fogli il diritto è maggiorato del 50%. (1)

Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

- ART. 50 -

PAGAMENTO DEL DIRITTO

Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui al precedente art. 31; per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e nei casi in cui non corrisposte si osservano le disposizioni contenute nei precedenti art.li 31 - 32 - 33 e 34 del presente Regolamento.

- ART. 51 -

RIDUZIONI DEL DIRITTO

La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a)- per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato, gli Enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi del successivo art. 52;
 b)- per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni e ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 c)- per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche, religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli Enti pubblici territoriali;
 d)- per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 e)- per gli annunci mortuari.

- ART. 52 -

ESENZIONI DAL DIRITTO

Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:

- a)- i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 b)- i manifesti delle autorità militari relativi all'

(1) per i manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%.

note per il manifesti costituiti da più di 12 fogli il diritto è maggiorato del 100%

Inserzioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;

- a) I manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
- b) I manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- c) I manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il Parlamento Europeo, Regionali ed amministrative,
- d) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- e) I manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

- ART. 53 -

MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.

La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.

Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta, il Comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.

La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.

Nei casi di cui ai precedenti 3° e 4° comma il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.

Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.

Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non

disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, e darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendone nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.

- ART. 54 -

AFFISSIONI DI URGENZA, NOTTURNE E FESTIVE

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affigere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di £ 50.000 per ciascuna commissione.

- ART. 55 -

PUBBLICITA' DELLE TARIFFE E DEGLI SPAZI

Nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni debbono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

CAPO QUINTO
FUNZIONARIO RESPONSABILE, RISCOSSIONE COATTIVA,
SANZIONI TRIBUTARIE ED AMMINISTRATIVE

- ART. 56 -

FUNZIONARIO RESPONSABILE

Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al precedente primo comma spettano al concessionario.

- ART. 57 -

SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI

Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui al precedente articolo 30, si applica, oltre al pagamento dell'imposta o del diritto dovuti, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta o del diritto evasi.

Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa o del diritto è dovuta, indipendentemente da quella di cui al precedente primo comma, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.

Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Sulle somme dovute per l'imposta di pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del sette per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili.

SANZIONI AMMINISTRATIVE

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di queste disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle Sezioni I° e II° del Capo I° della legge 24/11/1981, n° 689, e quanto previsto nei successivi commi.

Per le violazioni delle norme regolamentari stabilite dal Comune in esecuzione del presente, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti pubblicitari, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire duecentomila con notificazione agli interessati, entro i centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. L'ufficio Tecnico e/o il Comando di Polizia Urbana dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il Comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.

Il Comune, o il concessionario del servizio, provvede a effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma secondo, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità previste dal precedente art. 35.

I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, per ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse e interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito il termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.

I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art 3 del D. Leg.vo 50/

CAPO SESTO

GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE

- ART. 59 -

GESTIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata in forma diretta dal Comune.

Il Comune, qualora lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare in concessione la gestione del servizio medesimo ad apposita azienda speciale di cui all'art. 22, terzo comma, lettera c), della legge 8/6/1990, n° 142, ovvero ai soggetti iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D. Leg.vo del 15/11/1993, n°507.

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio ed è tenuto a provvedere a tutte le spese occorrenti, ivi comprese quelle per il personale impiegato. In ogni caso, è fatto divieto al concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione.

- ART. 60 -

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

Per la gestione del servizio il concessionario è compensato ad aggio sulla riscossione complessiva a qualsiasi titolo conseguita con esclusione di ogni altro corrispettivo.

L'aggio va rapportato in misura unica all'ammontare lordo complessivamente riscosso a titolo di imposta e del diritto sulle pubbliche affissioni e relativi accessori, con facoltà di stabilire in favore del Comune un minimo garantito al netto dell'aggio per ciascun anno della concessione.

L'ammontare delle riscossioni effettuate al netto dello aggio deve essere versato alla tesoreria comunale a scadenze trimestrali posticipate, fermo restando che l'importo del versamento non può essere inferiore alla quota del minimo garantito corrispondente ad ogni rata, salvo il conguaglio nei versamenti successivi relativi all'anno di riferimento, qualora le riscossioni superino la rata stessa.

Per il ritardato versamento delle somme dovute dal concessionario si applica una indennità di mora del sette per cento semestrale sugli importi non versati, che può essere riscossa dal Comune utilizzando il procedimento esecutivo previsto dal R.D. 14/04/1910, n° 639.

Nel caso di variazione di tariffe superiori al dieci cento, deliberata dal Comune o stabilita per legge nel corso della concessione, l'aggio ed il minimo garantito convenuti devono essere raggugliati in misura proporzionale maggiore o minore ammontare delle riscossioni.

- ART. 61 -

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha la durata massima di sei anni.

Qualora la concessione sia di durata inferiore a sei anni, si può procedere al suo rinnovo fino al raggiungimento di tale limite, purchè le condizioni contrattuali proposte siano più favorevoli per il Comune; a tal fine il concessionario deve presentare apposita istanza almeno sei mesi prima della data di scadenza della concessione indicando le condizioni per il rinnovo.

- ART. 62 -

CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE

Il conferimento della concessione ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 del D. Leg.vo 15/11/93, n° 507/93, viene effettuato in conformità all'art. 56 della legge 8/6/1990, n° 142, e previa adozione di apposito capitolato d'onere, mediante licitazione privata ai sensi dell'art. 23 del R.D. 23/5/1924, n° 827, integrato dalle disposizioni, ove compatibili, della legge 2/2/1973, n° 14, e dell'art. 2/bis del D.L. 2/3/89, n° 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 23/4/1989, n° 155.

La licitazione deve essere indetta tra non meno di tre soggetti iscritti nell'albo di cui al citato art. 32 del D. Leg.vo 507/93 che abbiano capacità tecnica e finanziaria adeguata alla classe di appartenenza del Comune concedente secondo la suddivisione in categorie prevista dall'art. 23 del citato D. Leg.vo 507/93. L'oggetto della licitazione è costituito dalla misura percentuale dell'aggio e dell'ammontare del minimo garantito.

L'iscrizione nell'albo è comprovata esclusivamente mediante presentazione di certificato rilasciato dalla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze in data non anteriore a 90 giorni da quella in cui si svolge la gara.

I soggetti partecipanti alla licitazione debbono fornire

dieci p
nel cor
convenu
onale

apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 4, 20 e 20 della legge 4/1/1968, n° 15, attestante che loro stessi e i soci della società che rappresentano non detengono, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente interessi in altre società partecipanti alla licitazione stessa; l'omissione della dichiarazione o la sua falsa attestazione comportano la nullità della concessione, ove non sia iniziata la gestione o la decadenza della stessa a norma dell'art. 30, primo comma, lettera d), del D. L.vo 507/93.

riscorsi
tto sul
sei ann
ce a s
iungimen
propos
concessi
mesi pri
cando

Quando almeno due licitazioni risultano infruttuose la concessione può essere conferita mediante trattativa privata; in tal caso la durata della concessione non può essere superiore a tre anni, con esclusione della possibilità di rinnovo.

Nell'ipotesi di affidamento in concessione del servizio ad azienda speciale, l'aggio ed il minimo garantito sono determinati dal Comune con apposita convenzione.

- ART. 63 -

INCOMPATIBILITA'

iscrit
, n° 50
la leg
apitola
l'art.
osizion
dell'ar
icazion

Fatti salvi le norme di cui al primo comma dell'art. 29 del D. Leg.vo 507/93, non può essere conferita la concessione del servizio di accertamento e di riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni:

- a) ai consiglieri regionali, provinciali e comunali limitatamente nell'ambito territoriale in cui esercitano il loro mandato;
- b) ai membri degli organi di controllo sugli atti del Comune che affida il servizio di concessione;
- c) al coniuge, ai parenti e agli affini fino al secondo grado, del sindaco, dei consiglieri e degli assessori del Comune che affida il servizio in concessione;
- d) a coloro che, in dipendenza di precedenti gestioni, siano in lite con il Comune che affida il servizio in concessione.

- ART. 64 -

DECADENZA

Il concessionario incorre nella decadenza dalla concessione per i seguenti motivi:

- a) per non aver prestato o adeguato la cauzione di cui al quinto comma del successivo art. 65;
- b) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
- c) per continue irregolarità o reiterati abusi commessi

- PAG. 36 -

- nella conduzione del servizio;
- d)- per aver reso falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dal quarto comma del precedente art. 62;
 - e)- per l'inosservanza del divieto di contemporaneo svolgimento dell'attività di concessionario e di commercializzazione della pubblicità previsto dal quarto comma dell'art. 33 del D. L.vo 507/93;
 - f)- per aver conferito il servizio in appalto a terzi;
 - g)- per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la concessione di una delle cause di incompatibilità previste dal precedente art.62.

La decadenza è richiesta dal Comune o d'ufficio da parte della Direzione Centrale per la Finanza Locale del Ministero delle Finanze, ed è pronunciata, previa contestazione degli addebiti, con decreto del Ministro delle Finanze, sentito, ove occorra, il Prefetto.

Il concessionario decaduto cessa con effetto immediato dalla conduzione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione; allo scopo il Sindaco diffida i contribuenti a non effettuare pagamenti al concessionario decaduto e procede all'acquisizione della documentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il concessionario stesso.

- ART. 65 -

DISCIPLINA DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE

Nell'espletamento del servizio, il concessionario può agire per mezzo di un rappresentante munito di apposita procura che non si trovi nei casi di incompatibilità previsti nel precedente art. 47; di ciò dovrà essere fornita dichiarazione, a norma degli artt. 4, 20 e 25 della legge 4/1/1968, n° 15, al Comune assieme al deposito dell'atto di conferimento della procura.

Il personale addetto al servizio deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune.

E' vietata l'attribuzione in appalto del servizio da parte del concessionario.

E' nulla la cessione del contratto a terzi.

A garanzia del versamento delle somme riscosse nonché degli altri obblighi patrimoniali derivanti dal conferimento della concessione, il concessionario del servizio è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, una

cauzione costituita a norma della legge 10/6/1982, n° 348, il cui ammontare deve essere pari al minimo garantito.

In caso di mancato versamento delle somme dovute dal concessionario, il Comune può procedere a esecuzione sulla cauzione utilizzando il procedimento previsto dal R.D. 14/4/1910, n° 639.

- ART. 66 -

VIGILANZA

E' attribuito alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze la funzione di vigilanza sulla gestione, sia diretta che in concessione, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Ai fini di cui al precedente comma, il Comune è tenuto a inviare, entro trenta giorni dalla loro adozione, le delibere di approvazione del regolamento e delle tariffe; nello stesso termine, il concessionario deve inviare il capitolato d'oneri e il contratto relativo alla gestione affidata in concessione.

La Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, ove ritenga che le delibere concernenti il regolamento e le tariffe, il capitolato d'oneri ed il contratto siano contrari a disposizioni di legge ne chiede il riesame, ferma restando la loro esecutività.

In ordine alla gestione contabile dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni si fa rinvio al Decreto Ministeriale 26 aprile 1994, pubblicato sulla G.U.R.I. n° 130 del 6/6/94, nonché all'art. 35 del D. L.vo 507/93.

La Direzione Centrale di cui al primo comma ha facoltà di richiedere al Comune o al suo concessionario atti o documenti inerenti la gestione del servizio.

Il concessionario del servizio è tenuto ad osservare le disposizioni del D. Leg.vo 12/11/1993 al fine di assicurare la regolarità della gestione; la loro mancata osservanza costituisce, previa contestazione, motivo di sospensione d'Ufficio dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 32 del citato D. Leg.vo 507/93 per il periodo in cui detta situazione perduri.

La Direzione Centrale per la Fiscalità Locale può disporre ispezioni sulla gestione diretta o in concessione del servizio, allo scopo di verificare l'osservanza delle disposizioni in materia.

CAPO SETTIMO
NORME TRANSITORIE, FINALI ED ABROGAZIONI

- ART. 67 -

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Per la prima applicazione del presente il pagamento dell'imposta relativa alla pubblicità annuale è differito al 31 marzo 1994.

Il Concessionario che, alla data di entrata in vigore del D. Leg.vo 507/93, gestisce il servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, può continuare la gestione medesima, sino alla scadenza del contratto in corso, purchè entro un anno dalla suddetta data, ottenga l'iscrizione all'albo previsto dall'art. 32 del medesimo D. Leg.vo 507/93.

In deroga alle disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 31 del citato D. Leg.vo 507/93, è ammessa la cessione del contratto in corso alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, a soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 32 entro il termine di un anno dalla suddetta data, previo consenso del Comune e nulla osta della Direzione Centrale della Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze: entro lo stesso termine è altresì consentita, previa comunicazione al Comune, la cessione degli impianti pubblicitari detenuti dai soggetti iscritti nell'albo.

Il Comune non dà corso alle istanze per l'istallazione di impianti pubblicitari, ove i relativi provvedimenti non siano già stati adottati alla data di entrata in vigore del D. Leg.vo 507/93, nè può autorizzare l'istallazione di nuovi impianti fino all'approvazione del presente regolamento comunale e del piano generale previsti dall'art. 3 del citato D. Leg.vo 507/93.

Gli accertamenti e le rettifiche da effettuare a norma dell'art. 23 del D.P.R. 639/72, debbono essere notificati nel termine di decadenza ivi previsto, secondo le disposizioni del suddetto decreto.

La pubblicità annuale iniziata nel corso dell'anno '93, per la quale sia stata pagata la relativa imposta, è prorogata per l'anno 1994 senza la presentazione di una nuova dichiarazione, con il versamento dell'imposta secondo le disposizioni contenute nel D. Leg.vo 507/93.

Le modalità di gestione, l'aggio e il minimo garantito

nonchè le prescrizioni del capitolato d'oneri in atto devono essere adeguati in rapporto alle modifiche introdotte dal D. Leg.vo 507/93.

- ART. 68 -

NORME FINALI

Con decorrenza è abrogata ogni norma incompatibile con il presente regolamento e con il D. L.vo 507/93.

Sono fatte salve le disposizioni di cui alla legge 132/59 el'art. 10 della legge 856/86.

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente dandone comunicazione alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune a norma di legge.

In particolare, in materia di imposta sulla pubblicità, nel caso in cui l'utente-contribuente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della predetta pubblicazione, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

- ART. 69 -

R I N V I O

Per quanto non espressamente non contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme previste dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n° 507.

- ART. 70 -

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento Comunale esplica i suoi effetti con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

I N D I C E

CAPO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 -	OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE	PAG. 1
- ART. 2 -	CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE	PAG. 1
- ART. 3	REGOLAMENTO E TARIFFE	PAG. 1

CAPO SECONDO

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

- ART. 4 -	PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI	PAG. 3
- ART. 5 -	TIPOLOGIA E QUANTITA' DEGLI IMPIANTI	PAG. 3
- ART. 6 -	RIPARTIZIONE DELLA SUPERFICIE DEGLI IMPIANTI PUBBLICI	PAG. 3
- ART. 7 -	CLASSIFICAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI	PAG. 4
- ART. 8 -	CRITERI GENERALI DI SPECIFICAZIONE	PAG. 5
- ART. 9 -	CARATTERISTICHE DEI CARTELLI PUBBLICITARI E SIMILI	PAG. 6
- ART. 10 -	NORME DI SICUREZZA PER LA VIABILITA'	PAG. 6
- ART. 11 -	CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE	PAG. 7
- ART. 12 -	EDIFICI MONUMENTALI E DI PARTICOLARE PREGIO DEL CENTRO STORICO	PAG. 7
- ART. 13 -	ZONE SOGGETTE A VINCOLO E A CONTROLLO AMBIENTALE	PAG. 8
- ART. 14 -	ZONE DI ESPANSIONE, PERIFERICHE E REstante TERRITORIO EXTRAURBANO	PAG. 10
- ART. 15 -	DOMANDA DI CONCESSIONE	PAG. 10
- ART. 16 -	ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA	PAG. 11
- ART. 17 -	AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE	PAG. 11
- ART. 18 -	CARATTERE DELLA AUTORIZZAZIONE	PAG. 12
- ART. 19 -	TERMINE PER IL RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE	PAG. 13
- ART. 20 -	RESPONSABILITA'	PAG. 13
- ART. 21 -	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI	PAG. 14
- ART. 22 -	ANTICIPATA RIMOZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI PER ORDINE DEL COMUNE	PAG. 14
- ART. 23 -	NORME TRANSITORIE	PAG. 15
- ART. 24 -	LIMITAZIONI -	PAG. 15
- ART. 25 -	IMPIANTI ABUSIVI	PAG. 17
- ART. 26 -	CONTROLLI	PAG. 18

CAPO TERZO

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'

- ART. 27 -	OGGETTO	PAG. 19
- ART. 28 -	SOGGETTO PASSIVO	PAG. 19
- ART. 29 -	MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA IMPOSTA	PAG. 19
- ART. 30 -	DICHIARAZIONE	PAG. 20
- ART. 31 -	PAGAMENTO DELL'IMPOSTA	PAG. 21
- ART. 32 -	RISCOSSIONE COATTIVA	PAG. 21
- ART. 33 -	RIMBORSI ED INTERESSI	PAG. 21
- ART. 34 -	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	PAG. 22
- ART. 35 -	RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO	PAG. 22
- ART. 36 -	PUBBLICITA' ORDINARIA	PAG. 22
- ART. 37 -	PUBBLICITA' EFFETTUATA SU VEICOLI	PAG. 23
- ART. 38 -	PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI	PAG. 24
- ART. 39 -	PUBBLICITA' EFFETTUATA CON PROIEZIONI	PAG. 24
- ART. 40 -	PUBBLICITA' CON STRISCIONI E SIMILI	PAG. 24
- ART. 41 -	PUBBLICITA' CON AEROMOBILI E PALLONI FRENATI	PAG. 25
- ART. 42 -	PUBBLICITA' MEDIANTE DISTRIBUZIONE DI MANIFESTI E SIMILI	PAG. 25
- ART. 43 -	PUBBLICITA' CON APPARECCHI AMPLIFICATORI	PAG. 25
- ART. 44 -	RIDUZIONE DELL'IMPOSTA	PAG. 25
- ART. 45 -	ESENZIONI DELL'IMPOSTA	PAG. 26

CAPO QUARTO

DISCIPLINA DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- ART. 46 -	OGGETTO	PAG. 28
- ART. 47 -	DETERMINAZIONE DEGLI SPAZI PER LE AFFISSIONI	PAG. 28
- ART. 48 -	SOGGETTO PASSIVO	PAG. 28
- ART. 49 -	DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	PAG. 28
- ART. 50 -	PAGAMENTO DEL DIRITTO	PAG. 29
- ART. 51 -	RIDUZIONI DEL DIRITTO	PAG. 29
- ART. 52 -	ESENZIONI DAL DIRITTO	PAG. 29
- ART. 53 -	MODALITA' PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI	PAG. 30
- ART. 54 -	AFFISSIONI DI URGENZA, NOTTURNE E FESTIVE	PAG. 31
- ART. 55 -	PUBBLICITA' DELLE TARIFFE E DEGLI SPAZI	PAG. 31

CAPO QUINTO		
FUNZIONARIO RESPONSABILE, RISCOSSIONE COATTIVA, SANZIONI TRIBUTARIE ED AMMINISTRATIVE		
- ART. 56 -	FUNZIONARIO RESPONSABILE	PAG. 32
- ART. 57 -	SANZIONI TRIBUTARIE ED INTERESSI	PAG. 32
- ART. 58 -	SANZIONI AMMINISTRATIVE	PAG. 33
CAPO SESTO		
GESTIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO E DI RISCOSSIONE		
- ART. 59 -	GESTIONE DEL SERVIZIO	PAG. 34
- ART. 60 -	CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO	PAG. 34
- ART. 61 -	DURATA DELLA CONCESSIONE	PAG. 35
- ART. 62 -	CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE	PAG. 35
- ART. 63 -	INCOMPATIBILITA'	PAG. 36
- ART. 64 -	DECADENZA	PAG. 36
- ART. 65 -	DISCIPLINA DEL SERVIZIO IN CONCESSIONE	PAG. 37
- ART. 66 -	VIGILANZA	PAG. 38
CAPO SETTIMO		
NORME TRANSITORIE, FINALI ED ABROGAZIONI		
- ART. 67 -	DISPOSIZIONI TRANSITORIE	PAG. 39
- ART. 68 -	NORME FINALI	PAG. 40
- ART. 69 -	RINVIO	PAG. 40
- ART. 70 -	ENTRATA IN VIGORE	PAG. 40
- I N D I C E -		

COMUNE DI GRATTERI - PROVINCIA DI PALERMO

Il sottoscritto segretario comunale su conforme attestazione del Messse
Comunale certifica che dal 11-01-95 al 26-01-95
per giorni 15 consecutivi il presente atto venne affisso e
pubblicato all'albo del Comune e contro di esso non venne prodotta
reclamo alcuno.

Gratteri 27 GEN 1995

IL SEGRETARIO COMUNALE

